

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori per la manutenzione periodica della sovrastruttura ferroviaria sulla linea a scartamento ridotto (950 mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario .

C.I.G. 88191912A5

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di, in Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. _____ nato a _____, il __.__.____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale della Ferrovia Circumetnea giusto _____ del __.__.____, nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE

- dall'altra, il Sig., nato a, il, in qualità di dell'impresa con sede in, via, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

..... al n., come attestato con certificato del

codice fiscale; partita IVA n.; posizione INPS

.....; posizione INAIL; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato “Appaltatore “ (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese,)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo

..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandan-

ti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

PREMESSO CHE

- In data... è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n..... del.....è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva, dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l’Impresasopra costituita;

- ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note prot. n., prot. n. e prot. n.del l’informazione antimafia alla Prefettura di

per la suddetta Impresa

- con informativa prot. n. del la Prefettura di Catania

ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sotto-

posti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, allo stato, non sussi-

stano cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- che l'impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto

(che si allega sotto la lettera "A1")

- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €.

(Euro.....) corrispondente al%

(.....per cento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli

obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria

n. della Società/Istituto rilasciata in data

..... detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al

pagamento della rata di saldo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineran-

no le successive Specifiche Attuative dell'Accordo Quadro nel seguito indicate

anche come "Specifiche di lavoro", relative all'esecuzione dei lavori per la manu-

tenzione periodica della sovrastruttura ferroviaria sulla linea a scartamento ridotto

(950 mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario.

Ciascuna Specifica Attuativa dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto degli interventi da eseguire; b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera; c) le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare; d) il luogo interessato dagli interventi; e) l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel P.S.C.; f) il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità; g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori – penalità.

La FCE, si obbliga, nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, ad affidare all'Appaltatore, che accetta e si impegna ad eseguirli, i lavori di cui sopra che di volta in volta verranno ordinati dalla FCE mediante l'emissione di apposite "Specifiche di Lavoro".

In particolare, le prestazioni relative alla manutenzione periodica della sovrastruttura ferroviaria comprendono la fornitura della mano d'opera, dell'attrezzatura, dei mezzi, dell'assistenza e delle prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori e delle opere come di seguito sinteticamente definite e più esattamente determinate con le successive "Specifiche di Lavoro": Sostituzione di traverse in legno e/o C.A.P.V.; Revisione o sostituzione di deviatori, compresi materiali minuti, su traversoni di legno o in c.a.p.; Sostituzione delle rotaie e delle traverse da scartare, da effettuare lungo linea, in curva e nei rettifili, nei piazzali, in corrispondenza dei marciapiedi di stazione, nei PP.LL. anche se muniti di controguide, nei ponti in ferro ed in muratura, in galleria e nei viadotti, compreso l'onere della vagliatura del pietrisco esistente mediante appositi

crivelli per separarlo da materie terrose; nelle realizzazioni del binario su traverse in C.A.P.V e con rotaie tipo 36 UNI e/o 50 UNI, le rotaie, se fornite non forate, dovranno essere forate a cura dell'Impresa ove dovrà essere attuato un giunto definitivo mediante l'applicazione delle apposite ganasce; inoltre la formazione e regolarizzazione dello scartamento, sia in rettilineo che in curva, dovrà essere eseguita secondo le misure regolamentari e le istruzioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, con montaggio delle piastre sulle traversine secondo il progetto FCE, che consente la variabilità in curva dello scartamento; Spalmatura con piombaggine delle ganasce e dei piani di steccatura, in corrispondenza delle giunzioni; L'eventuale ricarico di pietrisco, in presenza di quantità recuperate insufficienti rispetto alla effettiva necessità, per assicurare uno strato sotto traversa di almeno 20 cm di pietrisco e la perfetta profilatura dello stesso; Lo scavo fino all'estradosso del corpo stradale il quale, solo nei casi di effettiva necessità, dovrà essere bonificato e ripristinato; La verifica e la regolazione dello scartamento, dell'allineamento e del livello del binario, anche a seguito della sostituzione delle traverse e/o di rotaie, nonché di cedimenti o difetti manifestatisi nel tempo; Regolarizzazione altimetrica e necessario spostamento del binario, da eseguirsi prima della rinalzatura sistematica degli appoggi, secondo la picchettazione tipo "HALLADE" già predisposta; La rinalzatura, l'allineamento, il primo e secondo livello del binario, quest'ultimo da eseguirsi con mezzi meccanici non prima di giorni 30 e non oltre 45 dalla prima rinalzatura; La verifica e l'eventuale sostituzione dei giunti saldati e meccanici delle rotaie e, ove necessario, la bonifica delle testate delle stesse; Estirpazione e trasporto a rifiuto delle erbe, radici ed arbusti della sede della Ferrovia, limitatamente alla larghezza di questa; Pulizia delle cunette e spurgo dei cunicoli nonché carico, trasporto e scarico a rifiuto di tutte le

materie provenienti dalla detta pulizia e spurgo; Demolizione e ricostruzione della massicciata stradale compreso l'eventuale sovrastante manto asfaltato, in corrispondenza dei passaggi a livello; Applicazione e rimozione di eventuali serraglie provvisorie atte a raccordare il tipo di rotaia esistente con quella nuova, tipo 36 UNI e/o 50 UNI, allo scopo di garantire la continuità della circolazione dei treni; tali serraglie saranno realizzate dall'Impresa con spezzoni di rotaie fornite dalla Gestione; Rilievo dei parametri geometrici del binario, eseguito con carrellino, e relativa restituzione dei dati in formato cartaceo e digitale; Misura della geometria del binario e del profilo della rotaia eseguita mediante l'utilizzo di un sistema a tecnologia optoinerziale installato a bordo di un veicolo diagnostico bimodale autopropulso, in conformità al Decreto ANSF 01/2019 "Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti" Norma Europea EN 13848. Il rilievo dell'infrastruttura dovrà essere corredato del Report delle misure e del Report dei difetti d'intervento immediato; Rilievo del profilo degli ostacoli posti lungo il tracciato ferroviario; Misura eseguita contestualmente al rilievo della geometria del binario e del profilo della rotaia di cui al punto precedente. Il rilievo dovrà essere corredato del Report di Confronto tra il profilo ostacoli e la sagoma limite applicabile; Fornitura e posa in opera di cordolo in pietra lavica delle dimensioni di cm.30x20 a coronamento dei muri a secco esistenti finalizzato al contenimento del pietrisco costituente la massicciata ferroviaria; Ricostruzione di muri di pietrame lavico a secco; Carico, trasporto e scarico di rotaie dalla stazione di deposito alla destinazione lungo linea, in posizione prossima alla posa in opera. È compreso e compensato nei prezzi di tariffa il trasporto, dal luogo di deposito alla sede di posa, effettuato con mezzi propri e/o noleggiati dallo stesso Appaltato-

re, compreso il carico e lo scarico, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle opere eseguite a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere, a sue spese, allo smaltimento, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, dei materiali dichiarati dalla FCE fuori uso, ricavati dai lavori oggetto dell'appalto, con esclusione dei materiali ferrosi che restano di proprietà di FCE, che dovranno essere trasportati a cure e spese dell'Appaltatore in apposite aree indicate dalla FCE.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Articolo 2

Condizioni particolari di Contratto

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Accordo Quadro, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti;

- Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citate nelle tariffe e successivi aggiornamenti;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:

1) progettazione, esecuzione e collaudo di opere e impianti;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale.

A tutti gli effetti, ai funzionari dello Stato richiamati nei predetti documenti debbono intendersi sostituiti i tecnici designati dalla FCE, così come agli organi deliberativi e consultivi dello Stato, debbono intendersi sostituiti gli organi della stessa FCE.

Tutte le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare i lavori oggetto del presente Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara:

a) di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di avere giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;

d) di avere valutato che le modalità di svolgimento dei lavori possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario e di quello stradale

in corrispondenza dei PP.LL. (Passaggi a Livello), nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto del Decreto Lgs. 50/2019, del DPR 753/80 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente Accordo Quadro. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, compresi quelli idonei per eseguire i lavori lungo la sede ferroviaria sia a scartamento ridotto che a scartamento ordinario, per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Accordo Quadro.

Articolo 3

Importo dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è stimato in € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), comprensivo di € 254.572,24 (euro duecentocinquantaquattromilacinquecentosettantadue/24) quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così come specificati nell'allegato "B" al Piano di Sicurezza e Coordinamento (allegato "B").

Le opere ed i lavori che concorrono a formare l'oggetto dell'appalto, salvo le più precise indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori all'atto della emissione delle "Specifiche di Lavoro", sono catalogabili nelle tipologie e quantità

come indicativamente elencati all'art. 1.

I costi della sicurezza, non sono soggetti a ribasso d'asta, e saranno computati ad ogni SAL determinati sulla base delle effettive esigenze del cantiere e delle disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Essi saranno computati a misura e valutati con la tariffa RFI "OS Opere e dispositivi di sicurezza" edizione 2020. Il Direttore dei lavori redigerà apposita contabilità che sarà allegata al SAL.

Per la determinazione del corrispettivo delle singole specifiche attuative del presente Accordo saranno applicati i prezzi unitari indicati al successivo articolo 4 da assoggettare al ribasso unico del % (..... per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I costi della sicurezza, saranno computati a misura secondo le previsioni dell'allegato B al Piano di Sicurezza e Coordinamento e liquidati in occasione della emissione dei SAL. Tali costi non saranno soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

La FCE garantisce, in qualsiasi evenienza, all'Appaltatore il raggiungimento di un importo minimo di corrispettivo per prestazioni contrattuali sino alla concorrenza del 50% (cinquantapercento) dell'importo oggetto del presente Accordo Quadro, indicato nel presente articolo.

Pertanto, nell'eventualità che l'effettiva consistenza delle prestazioni, in via consuntiva, non raggiunga l'importo complessivo delle prestazioni, si conviene che l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi per lucro cessante o per danno emergente o per qualsiasi altra circostanza o ragione.

L'importo dell'Accordo Quadro non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 4

Corrispettivi

I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro da ordinarsi emettendo le apposite “Specifiche di Lavoro” saranno compensati “a misura” con i prezzi di cui alle Tariffe dei prezzi unitari di seguito richiamate, con il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, di cui al precedente art. 3.

Elenco Prezzi

- a) Tariffa dei prezzi AM “Armamento” edizione 2020;
- b) Tariffa dei prezzi BA “Base delle voci di uso più generalizzato” edizione 2020;
- c) Tariffa dei prezzi OM “Manutenzione ordinaria delle opere civili” edizione 2020;
- d) Elenco nuovi prezzi FCE (vedi allegato “C”).

Nei prezzi unitari dell’elenco di cui sopra, s’intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche, gli oneri per le soggezioni derivanti dalla presenza e mantenimento dell’esercizio ferroviario e agli intervalli di tempo disponibili, in relazione alla circolazione dei treni, gli oneri per lavori da eseguirsi in stazioni e/o in piena linea anche in presenza di banchine o ostacoli fissi situati in prossimità del binario, gli oneri per i lavori da eseguirsi nell’ambito del tessuto urbano, gli oneri per l’eventuale mantenimento in esercizio dei servizi e sottoservizi di terzi interferenti, gli oneri per il coordinamento dei lavori, anche se afferenti a diverse tipologie, gli oneri per lavoro notturno e festivo, gli oneri per lavoro in galleria, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, gli oneri per le spese generali e gli utili d’impresa, i restanti oneri indicati in altri articoli del presente Accordo Quadro.

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed at-

tuazione del “piano operativo di sicurezza” di cui al successivo art. 14 e/o del “piano sostitutivo di sicurezza”, laddove non ricorrano le condizioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli che derivano dall’attuazione degli obblighi previsti nel “piano di sicurezza e coordinamento” e, pertanto, deve intendersi compresa e compensata in tali prezzi l’adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti e tutte le attrezzature e quant’altro sia necessario al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

I lavori che saranno ordinati con le “Specifiche di Lavoro” di cui al presente Accordo Quadro saranno in accordo con quanto previsto dal precedente art. 3, pertanto, ai fini della contabilizzazione dei corrispettivi, si applicherà la seguente formula:

$$\text{SAL} = (\text{IL} + \text{ICE})$$

Dove:

IL = Importo avanzamento dei lavori

ICE = Importo Avanzamento costi sicurezza;

SAL = Stato Avanzamento Lavori;

Sarà garantita così, la normale contabilizzazione a misura delle prestazioni eseguite e degli oneri sopportati dall’Appaltatore ai fini della sicurezza e la salute dei lavoratori che di fatto vengono corrisposti col regolare procedere dei lavori. I costi della sicurezza verranno contabilizzati a misura con l’applicazione del relativo intero prezzo previsto nella tariffa RFI “OS Opere e dispositivi di sicurezza” edizione 2020.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati

dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordinate da FCE.

Articolo 5

Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle eventuali varianti e lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nell'elenco prezzi di cui al precedente articolo 4, il Direttore dei Lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- a) applicazione dei prezzi di tariffa "RFI", ai quali si applica il ribasso offerto;
- b) in difetto di prezzi di tariffa "RFI", Prezziario Regionale OO.PP. della Regione Sicilia edizione 2020; ovvero, applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo ulteriormente una percentuale del 13% (tredici per cento), per spese generali; aggiungendo, infine, una percentuale del 10% (dieci per cento) per utile dell'Appaltatore. L'importo così determinato sarà assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la

FCE potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste e l'Appaltatore dovrà provvedervi pena la decadenza immediata del rapporto ed il risarcimento a FCE dei maggiori oneri per l'esecuzione in danno dei lavori ancora da eseguirsi per la manutenzione della linea ferroviaria fino alla data di scadenza contrattuale fissata dal presente Atto.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Articolo 6

Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha la durata di due anni pari a giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori relativi alla prima "specifica di lavoro" che verrà emessa subito dopo la consegna definitiva dell'Accordo Quadro medesimo di cui all'art. 15.

Qualora alla naturale scadenza del presente Accordo Quadro, determinata come indicato al comma precedente, fossero ancora da completare lavori relativi alle specifiche emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione e prefissato dalla relativa "specifica di lavoro".

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall'Appaltatore.

Articolo 7

Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

LIBRETTAZIONE DELLE MACCHINE. Le macchine circolanti o operanti su binario (compresi i mezzi promiscui strada rotaia se impiegati sul binario) utilizzate nei lavori dovranno avere a bordo apposita autorizzazione rilasciata da FCE (in originale o in fotocopia autenticata da FCE stessa) e risultare in regola rispetto a tutte le prescrizioni e norme di cui al libretto stesso ed alle dovute revisioni periodiche, nonché in regola con le prescrizioni della direttiva “Macchine” 89/392/CEE (D.P.R. n. 459 del 24/07/96). Le macchine dovranno essere, inoltre, munite di targa e/o di numero di identificazione.

Le macchine non in regola con dette prescrizioni non potranno essere impiegate nei lavori né potranno circolare sulle linee della FCE, e, ove se ne riscontri la presenza in cantiere, saranno immediatamente allontanate.

SOSTA E TRASFERIMENTI DI MEZZI SU BINARI FCE. La sosta sui binari di stazione, dei mezzi su rotaia impiegati o impiegabili per l'esecuzione dei lavori, è gratuita purché i mezzi stessi siano in regola con le prescrizioni di cui sopra. Non saranno ammessi a sostare sui binari di FCE i rotabili che non siano in regola con la documentazione richiesta (libretto, autorizzazione FCE, contrassegno, ecc.); in tal caso dovranno essere tempestivamente allontanati dai binari di FCE. Sono gratuiti tutti gli spostamenti sulla linea FCE dei mezzi ammessi a circolare se, e solo se, necessari per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente Accordo Quadro, compreso il trasferimento necessario a condurre i mezzi nel luogo in cui si inizia il primo degli interventi programmati ed i trasferimenti da un cantiere relativo ad una Specifica di Lavoro ad un altro relativo ad una diversa Specifica.

MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO. L'Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la salute delle persone.

I materiali di ricavo dai lavori saranno classificati in relazione alle possibilità di riutilizzazione a giudizio esclusivo di FCE. L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà accatastare nei luoghi indicati da FCE o caricare su carri ferroviari i materiali di risulta e scaricarli nei luoghi di deposito.

Dei materiali che FCE dichiarerà non riutilizzabili, l'Appaltatore dovrà disporre come segue, assicurando il pieno rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

L'Appaltatore, per l'effettuazione dell'avvio a recupero e/o a smaltimento dei materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, comunque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.

PROTEZIONE CANTIERI. L'Appaltatore ha l'onere di richiedere a FCE le istruzioni e le norme dell'Esercizio ferroviario necessarie per le disposizioni che dovrà adottare nella protezione dei cantieri. Alle mansioni esecutive deve provvedere l'Appaltatore con personale debitamente formato ed informato.

CONTROLLO GRANULOMETRICO DEL PIETRISCO. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore è tenuto al controllo granulometrico del pietrisco proveniente dalla vagliatura della massicciata. Tale controllo, con cadenza da stabilire nelle

“Specifiche di Lavoro”, in relazione alla estesa delle tratte da risanare, dovrà essere effettuato con crivelli aventi il fondo di lamiera perforata con fori circolari di diametro 30 mm e 60 mm. La verifica dovrà essere eseguita su una quantità di pietrisco di 100 kg con le seguenti tolleranze (in percentuale di peso):

- gli elementi non passanti dal crivello di 60 mm non dovranno superare il 6 %
- gli elementi passanti dal crivello di 30 mm non dovranno superare il 10 %.

La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alla corretta applicazione delle presenti disposizioni. Qualora da tali controlli risulti la non rispondenza ai limiti di tolleranza richiesti, l'Appaltatore sarà tenuto al rifacimento totale del risanamento effettuato sulla tratta in lavorazione e sottoposta a verifica.

REGOLAZIONE TERMICA DEL BINARIO. Circa le operazioni di regolazione termica del binario si stabilisce che nei casi in cui il lavoro di regolazione da eseguire è uguale o superiore a ottocento metri, la lunghezza minima della sezione di binario da regolare nei tratti in retta o in curva con raggio superiore a 400 metri, non deve essere inferiore a 396 metri.

VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI. La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.

Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Accordo Quadro, FCE potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali

carenze, l'applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all'articolo 9.

La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza delle opere alle indicazioni dei tecnici preposti.

OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE.

L'Appaltatore si impegna a rendere disponibili per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili all'esecuzione dei lavori a regola d'arte nei tempi previsti. In particolare l'appaltatore, prima della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà documentare il possesso o la disponibilità dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto sia a scartamento ordinario che ridotto (Locomotore, Risanatrice/livellatrice, Caricatore bimodale, Carro pianale, Carro tramoggia). Si precisa che l'esecuzione dei lavori di livellamento, sia a sé stanti che associati ad altri interventi, dovrà avvenire mediante macchine rinalzatrici, livellatrici ed allineatrici.

SCARICO DA CARRI FERROVIARI DI MATERIALI DI ARMAMENTO.

Per consentire la regolare utilizzazione dei rotabili necessari, l'Appaltatore dovrà provvedere allo scarico dei materiali dai carri ferroviari di qualunque tipo o degli equipaggi per trasporto rotaie entro il termine di giorni 5 (cinque) lavorativi decorrenti dal giorno della consegna, quest'ultimo compreso, nei punti designati dalla FCE per lo scarico. Si precisa che l'Appaltatore, decorso il termine di cui sopra senza che vi abbia provveduto, incorrerà nell'addebito fisso, per ogni giorno di ritardo e per ogni carro, con le modalità stabilite dall'Avvertenza della "Tariffa AM" edizione 2020.

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DAL RITARDO NELLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI.

L'Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ed

adempire a tutte le prescrizioni impartite dalla FCE, per la esecuzione dei lavori al fine di evitare che, per fatto suo o dei suoi dipendenti, vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni, prestandosi all'occorrenza, con l'opera dei propri agenti, a tutte le attività necessarie per mantenere la regolarità e per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario su tutto il tratto su cui si estenderà l'azione dei lavori appaltati. Per l'inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, accertata dalla FCE e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, l'Appaltatore deve, ogni volta, pagare un risarcimento valutato come segue:

a) se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, è applicata una sanzione di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00).

b) se dall'inosservanza è derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario è applicata una penale di € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportate dalla FCE in conseguenza dell'evento.

PRESTAZIONI URGENTI. L'Appaltatore è impegnato, qualora si manifesti tale necessità, ad intervenire, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, entro 3 ore per la esecuzione di lavori che dalla FCE dovessero essere dichiarati urgenti.

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO L'Appaltatore è impegnato ad effettuare le lavorazioni, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, in orari notturni e nei giorni festivi.

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DI CANTIERE

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del 09.04.2008, art. 18, comma 1, lett. u), e s.m.i. l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti

aventi accesso ai lavori, di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di dotare il personale dei subappaltatori, aventi accesso ai cantieri, di analogo documento di identificazione che con apposita scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del subappaltatore autorizzato.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall'addetto ai lavori. Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 51,65 (cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto od agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;
- L'adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
- L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione necessarie;

- Le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi necessari o richiesti dal Direttore dei Lavori per l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;
- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;
- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio;
- La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori, ivi compreso lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni;
- La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori ed all'approntamento del cantiere, ivi compresi quelli necessari per l'esecuzione dei lavori lungo la sede ferroviaria;
- Il comodato d'uso di un'autovettura, da mettere a disposizione della Direzione Lavori per tutta la durata dell'Accordo Quadro, a tutta cura e spese dell'appaltatore eccetto il carburante;
- Tutti gli oneri e le spese necessarie, a qualsiasi titolo, per l'immissione in esercizio nella rete ferroviaria della FCE dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori;
- Tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare con-

trolli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società

Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione,

ecc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizza-

zioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli

eventualmente disposti dagli stessi;

- Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per accessi, cave di presti-

to, depositi di materiale in genere, ecc.;

- Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche,

private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

- I costi sostenuti dalla FCE per il personale tecnico di scorta impiegato a qualsiasi

titolo per la protezione dei cantieri, il cui costo unitario è indicato nell'allegato

"D" al presente Accordo Quadro "Costi orari del personale della FCE adibito alla

protezione dei cantieri";

- Gli oneri per la formazione del personale; in particolare si precisa che il personale

che dovrà operare sull'armamento dovrà possedere alla firma del contratto, le ne-

cessarie qualificazioni richieste dalle specifiche lavorazioni (U.S., saldature,

etc...) secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ferro-

viaria e nel rispetto delle linee guida emanate da ANSFISA;

- Tutti gli oneri derivanti dal mantenimento degli impianti di sicurezza e segnala-

mento esistenti;

- L'onere per gli interventi urgenti, le prestazioni notturne e nei giorni festivi sono a

totale carico dell'Appaltatore;

- L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona

di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di catego-

ria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed

il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, al Committente che potrà richiedere in qualunque momento la sostitu-

zione, senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;

- Le spese per la registrazione del presente Accordo Quadro;

- La fornitura, ad ultimazione dei lavori, di n. 3 copie di tutti gli elaborati grafici costruttivi aggiornati secondo l'effettiva esecuzione delle opere su supporto cartaceo e n. 1 copia degli stessi su supporto informatico;

- La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate;

- Tutte le spese necessarie per il collaudo in stabilimento dei materiali forniti, compresi quelli sostenuti dalla Direzione Lavori e dai rappresentanti della FCE che parteciperanno al collaudo;

- Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle lavorazioni classificato come rifiuto ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente alla FCE certificazione attestante l'avvenuto smaltimento secondo la normativa vigente;

- Le spese per predisporre:

a) Rilievi, documentazione tecnica e censimenti;

b) Aggiornamento della documentazione tecnica della sovrastruttura ferroviaria.

Per tutte le categorie di interventi eseguiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà preventivamente predisporre:

a) Rilievi, documentazione tecnica e censimenti;

b) Restituzione dei rilievi in formato digitale CAD/BIM;

c) Scheda informativa dalla quale risulti lo stato di consistenza e quant'altro utile per la relativa classificazione degli interventi. La redazione degli elaborati relativi

ai progetti costruttivi di cantiere.

La disponibilità per tutta la durata dell'Accordo Quadro di una squadra di pronto intervento per l'esecuzione dei lavori, ritenuti urgenti ad insindacabile giudizio della FCE. I predetti interventi dovranno essere avviati entro un tempo massimo pari a 3 ore dall'avvenuta comunicazione da parte della Direzione Lavori mediante posta elettronica certificata (PEC) della relativa specifica ed ultimati entro il termine indicato nella specifica.

Articolo 8

Direttore dei lavori e rappresentanti dell'appaltatore

Il controllo dell'esecuzione delle opere in conformità a quanto indicato nelle Specifiche e ai patti contrattuali sarà affidato all'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dalla FCE, nell'ambito del proprio personale tecnico, costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti, istituito dalla FCE a norma dell'Art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, le seguenti figure professionali:

- il Direttore Tecnico responsabile della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;

- il Direttore di cantiere responsabile della condotta materiale ed esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro. Il direttore di cantiere, così come gli eventuali assistenti, dovrà risiedere in località vicino al cantiere. L'Appaltatore dovrà comunicare il domicilio dello stesso, eletto ai fini e per gli effetti del presente Accordo Quadro, e comunicare altresì il numero del telefono cellulare, di cui dovrà essere dotato il direttore di cantiere, che ne consenta la reperibilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Le predette funzioni potranno essere affidate ad un solo

soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.

Articolo 9

Pagamenti

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori predisposti dal Direttore dei Lavori, approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la parte relativa alla contabilizzazione dei costi della sicurezza. Il pagamento dei lavori e delle eventuali forniture sarà effettuato separatamente per ciascuna "Specificazione di Lavoro".

Gli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti in acconto saranno emessi bimestralmente e comunque non prima che il credito dell'Appaltatore, al netto delle trattenute di legge dello 0,5% per la tutela della sicurezza, salute e assistenza dei lavoratori, abbia raggiunto almeno l'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila).

Il Responsabile del Procedimento rilascerà, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento, redatto dal Direttore dei Lavori, il certificato di pagamento. Entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, la FCE disporrà il pagamento degli importi dovuti in base al certificato.

Il pagamento della rata di saldo della singola specifica di lavoro è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della stessa specifica.

Gli eventuali lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rap-

porti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

Articolo 10

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal presente Accordo Quadro non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni.

Articolo 11

Cauzione

Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 12

Polizze di assicurazione

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la FCE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi i dipendenti della FCE.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata di € 3.000.000,00 (Euro tre milioni/00) a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione delle specifiche di lavoro. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La mancata stipula di detta polizza determinerà

l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere l'Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.

L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo del residuo della cauzione definitiva, di cui al precedente art.11, una **garanzia biennale**, a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo del presente Accordo Quadro.

Il massimale della polizza sarà di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute nel corso dei lavori.

In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, qualora, a seguito di denuncia di FCE, l'Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all'esecuzione di detti lavori, dandone avviso all'Appaltatore nella denuncia dei vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da tutti gli oneri sopportati al titolo.

Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termine di garanzia di 2 (due) anni.

La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.

Articolo 13

Subappalto

È consentito nei limiti previsti dalla vigente normativa nella misura massima del 50% relativamente a ciascuna “Specificazione di Lavoro”.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.

L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Articolo 14

Adempimenti dell’appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l’Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei

versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i e del/i fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell'emergenza che riterrà opportuno prescrivere.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli addetti di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.M. 10/3/1998.

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio sono estesi a tutte le imprese dell'associazione o consorzio.

Con l'emissione delle "Specifiche di Lavoro" la FCE comunicherà all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni: le risultanze del sopralluogo saranno verbalizzate e, per quanto attiene la sicurezza del cantiere, recepite nel "Piano di sicurezza" e nel "Piano operativo di sicurezza".

L'Appaltatore è tenuto a presentare prima della decorrenza del termine utile contrattuale risultante dalla formale consegna dei lavori di ciascuna Specifica il "piano

di sicurezza” o il “piano operativo di sicurezza” secondo le previsioni di legge.

La redazione dei “piani” di cui sopra è compensata dai prezzi di cui all’art. 4 e non comporta modifiche alla valutazione dell’incidenza dei costi della sicurezza, di cui agli artt. 3 e 4, già effettuata dalle FCE ed evidenziata nel bando di gara, sull’esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo Quadro.

L’Appaltatore (oppure l’impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto all’aggiornamento dei suddetti piani in relazione a variazioni della tipologia di lavorazioni e/o dell’organizzazione cantieristica e/o di sopravvenute significative variazioni che possano comunque incidere sulla sicurezza dei lavoratori, nonché ad integrazioni richieste da FCE qualora se ne ravvisi la necessità.

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto, l’Appaltatore (oppure l’impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto a dichiarare formalmente, per ciascuna Specifica ed in sede di ricognizione congiunta, alla FCE, quali imprese provvederanno ad effettuare le prestazioni previste dalla Specifica stessa.

Qualora ricorrano le condizioni di cui dall’art. 90 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni verrà nominato, nell’ambito del personale tecnico aziendale, dalla FCE il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con le mansioni di cui all’art. 92 del predetto decreto legislativo.

In tal caso la redazione del “Piano di sicurezza e coordinamento” ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e le eventuali modifiche dello stesso successive alla consegna dei lavori, sia a seguito di proposte avanzate dall’Appaltatore che di valutazioni del Coordinatore discendenti dall’evoluzione dei lavori, verranno effettuate dal Coordinatore stesso.

Nell’eventualità di nomina del Coordinatore per l’esecuzione, l’Appaltatore (oppu-

re l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) dovrà consegnare alla

FCE, prima dell'inizio degli stessi, la seguente documentazione:

1) eventuali proposte integrative del "Piano di sicurezza e di coordinamento";

2) il "Piano operativo di sicurezza", da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto 1).

Copia di tutti gli elaborati costituenti il Piano di sicurezza (o Piano di sicurezza e coordinamento), con le eventuali proposte integrative dell'Appaltatore, ed il "Piano operativo di sicurezza" dovrà essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

Gli elaborati costituenti i piani di sicurezza, custoditi in cantiere, devono essere messi a disposizione delle Autorità preposte alla verifica ispettiva dei cantieri.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad attuare ed a uniformarsi a quanto previsto nel "Piano di sicurezza" (o "Piano di sicurezza e coordinamento") e nel "piano operativo di sicurezza". Tale obbligo è esteso a tutte le imprese facenti parte di eventuali associazioni temporanee o consorzi. L'Appaltatore è tenuto a rendere edotti i subappaltatori del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento. L'impresa mandataria o designata quale capogruppo è tenuta a rendere edotte tutte le imprese facenti parte dell'associazione temporanea o consorzio del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nei suddetti piani di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore, accertata e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine

utile di ultimazione dei lavori né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento, nella Situazione mensile di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota percentuale relativa ai “Costi della Sicurezza”. Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, di quanto prescritto nei piani di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.

Articolo 15

Consegna delle prestazioni

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di consegna definitiva del presente Accordo Quadro. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore. Successivamente la FCE provvederà, per ogni singola “Specificazione di Lavoro”, alla consegna dei lavori redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore.

Articolo 16

Programmazione dei lavori

Il programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alle singole Specifiche di Lavoro sarà predisposto dal Direttore dei Lavori o, dall'appaltatore su richiesta del Direttore dei Lavori stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima e costituirà parte integrante di ogni singola Specificazione di Lavoro. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di cui al precedente capoverso verrà applicata la penale dello 1‰ (uno per mille) dell'importo della Specificazione di Lavoro, da trat-

tenersi direttamente sul primo pagamento utile.

Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di lavori predisposto o approvato dalla Direzione Lavori.

Articolo 17

Termine utile e proroghe

Il termine utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto di ciascuna Specifica di Lavoro è quello indicato nel programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alla singola Specifica, predisposto dal Direttore dei Lavori.

Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna dei lavori di ciascuna Specifica di lavoro.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale.

Dell'avvenuta esecuzione di ciascuna "Specifica di Lavoro", si darà atto mediante un "verbale di ultimazione dei lavori".

Articolo 18

Penalità

Le penali saranno così comminate.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di ciascuna "Specifica di lavoro": 1 ‰ (uno per mille) dell'importo totale della "Specifica" stessa.

Qualora a seguito della non perfetta esecuzione dell'intervento si determinassero soggezioni all'esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari a € 50,00 (euro

cinquanta/00) per ogni treno interessato dalla soggezione e per ogni minuto di ritardo che il treno stesso abbia subito per effetto di rallentamenti resisi necessari dal momento del riscontro della non perfetta esecuzione dell'intervento e sino al completo ripristino a regola d'arte a cura e spese dell'Appaltatore.

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo degli stati di avanzamento lavori di ciascun intervento cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione delle Specifiche di lavoro determinino una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna Specifica, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 19

Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. La FCE ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti

dall'Accordo Quadro;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o della Specifica Attuativa;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche della singola Specifica Attuativa ed allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

n) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

o) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale;

p) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed im-

mettere nel possesso del cantiere la FCE.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento dell'Accordo Quadro e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 19

Rifusione del danno

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal Direttore dei Lavori, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Direzione Lavori procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

Articolo 20

Riserve dell'appaltatore

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne

fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 21

Collaudo

Per ciascuna “Specificazione di lavoro”, si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione, entro sei mesi dalla data di “ultimazione dei lavori” accertata con relativo verbale come specificato al precedente articolo 17. Entro sei mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione dell’ultima “Specificazione di Lavoro”, si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11.

Articolo 22

Garanzie

L’ Appaltatore garantisce che tutti i lavori sono esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro o inadeguati all’uso cui sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore.

In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l’Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE.

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d’arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

Articolo 23

Proprietà degli oggetti ritrovati

La FCE, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori. Il rinvenimento di tali oggetti dovrà

essere immediatamente segnalato alla Direzione Lavori. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso. La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente Accordo Quadro.

Articolo 24

Recesso

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché dei materiali utili esistenti in cantiere.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente Accordo Quadro, resta facoltà della FCE procedere alla revoca dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Accordo Quadro di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, avvalendosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisorie e dei cantieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esistenti.

La FCE prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in contraddittorio con l'Appaltatore, della consistenza dei mezzi d'opera, di quanto approvvigionato e dei lavori eseguiti.

Qualora l'Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione, la FCE vi procederà ugualmente con l'assistenza di testimoni.

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d'opera che non saranno stati alienati, saranno restituiti all'Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa

pretendere alcun indennizzo o compenso.

L'Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare impianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudizio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio per la prosecuzione in danno dei lavori e per l'attività dei relativi cantieri. In caso di inadempienza dell'Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato, provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi - addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Accordo Quadro ed alla stipula di nuovo Accordo Quadro di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca dell'Accordo Quadro restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente Accordo Quadro, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle opere oggetto dell'Accordo Quadro;
- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di materiali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte

della FCE delle opere eseguite dall'Appaltatore;

- le spese per la manutenzione delle opere, eseguite, dall'Appaltatore o da altri, fino al collaudo.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca dell'Accordo Quadro di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;

- della cauzione definitiva;

- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso dalla FCE stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato;

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

Articolo 25

Trasparenza dei prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitarne e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque

volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 26

Protocollo di legalità

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

Articolo 27

Controversie

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente Accordo Quadro, saranno deferite al foro di Catania.

Articolo 28

Tracciabilità flussi finanziari

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Accordo Quadro il codice

C.I.G. 88191912A5

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, l'Accordo Quadro è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; l'Accordo Quadro è inoltre risolto allorchè l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competenti uffici.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dallo loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente Accordo Quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Articolo 29

Efficacia dell'Accordo Quadro

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in

triplice copia

Articolo 30

Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente Contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)